



COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 6

Del 17 febbraio 2025

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE N. 160/2019 – MODIFICA TERMINE VERSAMENTO CANONE PER L'ANNO 2025.

Nell'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **11:00** presso la sede municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GRASSINO Adriano	Sindaco	X	
MIATTO Paolo	Vice Sindaco	X	
NARETTO Claudia	Assessore	X	
Totale		3	0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **PORCINO Dr. Giovanni** .

Il Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE N. 160/2019 – MODIFICA TERMINE VERSAMENTO CANONE PER L'ANNO 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "(...) i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si è reso necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai precedenti regolamenti e delibere tariffarie aventi ad oggetto la pubblicità l'occupazione suolo e le affissioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 secondo cui il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTO il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/04/2021;

DATO ATTO che sulla scorta dell'avvicendamento tra i soggetti affidatari della gestione del Canone unico patrimoniale il termine di cui all'articolo 29, comma 3 del Regolamento, che recita: "Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno" non risulta congruo, stante la circostanza che sia pendente l'acquisizione della banca dati da parte del nuovo concessionario, e occorra posticipare detto termine al 30 aprile 2025;

VISTO il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

CON voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di disporre che il termine di cui all'articolo 29, comma 3 del Regolamento, che recita: "*Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno*", per le motivazioni di cui in premessa e per il solo anno 2025 sia posticipato al 30 aprile 2025;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di rito,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di posticipare tempestivamente il termine di pagamento del canone.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GRASSINO Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi (Art.124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000), e contestualmente trasmessa in elenco:

ai capigruppo consiliari (Art. 125 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000).

Dalla residenza comunale 05/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 17/02/2025

X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Scarmagno, lì 05/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PORCINO Dr. Giovanni